



COMUNE DI INDUNO OLONA

Provincia di Varese

SETTORE AMMINISTRATIVO
SERVIZIO AFFARI GENERALI

ORDINANZA SINDACALE N. 1 / 2025

**OGGETTO: MANUTENZIONE ORDINARIA - TAGLIO E RIMOZIONE DELLE PIANTE
PER MOTIVI DI SICUREZZA A CONFINE E SULLA STRADA COMUNALE
AGRO SILVO PASTORALE "STRADA CONSORZIALE DETTA DEL
MONAGO" - STRADA PIANA - CATASTO VASP DELLA CMP - CODICE
SV177**

IL VICESINDACO

Premesso che:

il Comune di Induno Olona è proprietario della strada denominata "Strada Piana", quale Strada Agro Silvo Pastorale, consorziale detta del Monago, al catasto VASP della Comunità Montana del Piambello con Codice SV177 che percorre a mezza costa il versante meridionale del Monte Monarco, a monte dell'area urbanizzata del Comune di Induno Olona;

la caduta massiva di alberi d'alto fusto lungo tutto il percorso della strada comunale VASP – Strada Piana - proveniente dai terreni laterali di proprietà privata a causa degli eccezionali eventi meteorologici di maggio e luglio 2024, ha completamente ostruito e reso inaccessibile il percorso carraio e pedonale della stessa strada;

la strada comunale detta "Piana", costituisce e svolge una duplice funzione in qualità di "pubblica infrastruttura" di seguito specificati:

- al servizio delle vaste superfici boscate, inserita pertanto nel catasto VASP della Comunità Montana del Piambello con Codice SC177, classe II di transitabilità;
- quale tracciato con finalità antincendio boschivo, strada tagliafuoco, tra la pendice del Monte Monarco e il centro abitato del comune di Induno Olona, ambito storicamente ad elevato rischio di incendio boschivo per forti cumuli di necromassa;

Ciò premesso

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi "istruttoria" ex art. 14, legge 241/90, in data

02.12.2024, protocollo generale 16883, i quali partecipanti Comune di Induno Olona e Comunità Montana del Piambello, nel prendere atto dello stato manutentivo della strada piana e della sua impraticabilità, hanno rappresentato la competenza privatistica in materia di manutenzione ordinaria, straordinaria e di taglio delle essenze presenti sulle aree a confine della strada e lungo tutto il percorso con l'obbligo di intervenire con la rimozione delle essenze cadute sul sedime stradale e con l'obbligo di mantenere in sicurezza una fascia arborea tale da rendere fruibile la strada comunale;

CHE con stesso verbale in data 02.12.2024 la Conferenza dei Servizi ha rappresentato inoltre che, al fine di ridurre le condizioni di pericolosità e di ripristinare le condizioni di fruibilità ed accessibilità pubblica, sempre per motivi di sicurezza, di estendere l'obbligo manutentivo all'interno delle "fasce di pertinenza", dalla norma indicata, sia a monte che a valle della strada piana, ambito entro cui i privati devono intervenire;

CONSIDERATO che la presenza di piante di alto fusto radicate al ciglio della strada con rami protesi sulla sede viabile può rappresentare, in caso di vento, neve o pioggia, un grave pericolo per la viabilità, in quanto suscettibili di caduta sulla sede viaria;

RAVVISATA la necessità, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. del 30 Aprile 1992 n. 285 e D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, di ridurre il pericolo per la pubblica incolumità derivante dalla presenza di siepi, arbusti e rami che protendendosi dai suoli di proprietà privata invadono infrastrutture di pubblico servizio e pubblico uso quale la strada comunale Agro Silvo Pastorale;

RITENUTO necessario garantire l'applicazione di quanto sopra per il perseguimento della tutela della pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, anche in caso di inerzia dei privati, mediante l'esercizio dei poteri sostitutivi del Comune, decorsi 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, senza ulteriore pubblica comunicazione ai privati proprietari inadempienti e senza corresponsione agli stessi di alcun indennizzo;

EVIDENZIATO che gli interventi di cui si tratta costituiscono condizioni necessarie di manutenzione poste a carico dei rispettivi proprietari frontisti, la cui cura deve essere assicurata ogni qual volta se ne presenti la necessità od in particolari condizioni climatiche locali che riducono tutte le specifiche funzioni attribuite alla strada con grave rischio per l'incolumità dei passanti e per la mobilità in genere;

RICHIAMATO l'art. 29 del D.Lgs. del 30 Aprile 1992 n. 285 che recita:

"I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile".

RICHIAMATO l'art. 31 del D.Lgs. del 30 Aprile 1992 n. 285 che recita:

“I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi”.

RICHIAMATO l'art. 60 (*Tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti*) del R.R. 20 Luglio 2007, n. 5 e s.m.i.;

“Comma 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si considera area di pertinenza della viabilità, delle ferrovie e di altri manufatti una fascia di sei metri di larghezza dal limite esterno dell'opera.

Comma 2. Nelle pertinenze della viabilità pubblica è consentito il taglio della vegetazione forestale, nei limiti delle esigenze per la circolazione e la sicurezza e per il mantenimento della stabilità delle scarpate, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni, senza obbligo del rilascio di matricine o riserve e senza obbligo di rispetto della superficie massima della tagliata, nonché nel taglio e nella potatura delle piante di alto fusto che risultano inclinate od instabili o che costituiscono pericolo diretto od indiretto per la pubblica incolumità, poste anche all'esterno dell'area di pertinenza di cui al comma 1.

Comma 3. Restano ferme, anche in deroga alle presenti disposizioni, le norme dettate dal codice della strada.

Comma 4. Le pertinenze delle linee ferroviarie sono assimilate a quelle stradali, ferma restando l'osservanza delle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).

Comma 5. Nell'area di pertinenza di altri manufatti pubblici o privati, compresi gli elementi di arredo e fruizione presenti in bosco, è consentito il taglio della vegetazione forestale nei limiti delle esigenze per la sicurezza e il mantenimento del manufatto, consistente nel taglio di ceduzione dei polloni, anche in deroga al turno minimo previsto dal presente regolamento, nonché nel taglio o nella potatura delle singole piante di alto fusto che costituiscono pericolo per il manufatto stesso”.

ACCERTATO che i proprietari di tutti i fondi confinanti con la strada comunale Agro Silvo Pastorale – VASP – Strada Piana - sono tenuti a mantenere le condizioni di sicurezza sopraindicate e mantenere i propri fondi in condizioni tali da evitare il verificarsi di situazioni di pericolosità;

VALUTATA conseguentemente la necessità di interventi di taglio di manutenzione secondo le modalità della legge forestale idonee a garantire la piena sicurezza stradale;

RITENUTO di non dover procedere alla comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell'articolo 7 della L. 241/90 e s.m.i. data la generalità dei destinatari cui il presente

provvedimento è destinato;

CONSIDERATO che la presente ordinanza diverrà efficace con la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni consecutivi;

PRESO ATTO CHE in ogni caso gli interventi sono eseguiti a totale responsabilità delle Ditte incaricate;

RICHIAMATI i seguenti articoli del R.R. 20 Luglio 2007, n. 5 e s.m.i.:

- Art. 22 – “Scarti delle lavorazioni”;
- Art. 54 – “Cautele per l'accensione del fuoco nei boschi”

VISTI gli articoli 892, 893, 894, 895, 896 del Codice Civile;

VISTI gli articoli 16, 17, 18, 29, 31 del D.Lgs. del 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i. e relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i. ed in particolare l'art. 29 del D.Lgs. del 30 Aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;

VISTO il D. L. vo 18 Agosto 2000, n. 267 in particolare l'art. 54;

CONSIDERATO che, vista la temporanea assenza del Sindaco, le sue funzioni vengono esercitate dal Vicesindaco;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa,

Ai proprietari di tutti i fondi confinanti con strada comunale Agro Silvo Pastorale detta del Monago, Strada Piana, individuati al C.T. ai mappali:

Foglio Logico 9

nr. 304 - nr. 4819 - nr. 308 - nr. 305 - nr. 8148 - nr. 8150 - nr. 315 - nr. 310 - nr. 3902 - nr. 4181 - nr. 509 - nr. 491 - nr. 506 - nr. 312 - nr. 313 - nr. 375 - nr. 376 - nr. 3400 - nr. 3724 - nr. 316 - nr. 30 - nr. 903 - nr. 387 - nr. 5194 - nr. 5193 - nr. 383 - nr. 384 - nr. 3407 - nr. 386 - nr. 388 - nr. 644 - nr. 645 - nr. 3908 e nr. 389;

- L'esecuzione, nel termine di **giorni 30** dalla pubblicazione della presente ordinanza, la rimozione delle piante cadute sul sedime della strada Agro Silvo Pastorale denominata del Monago, Strada Piana e del taglio di tutte le piante pericolose, fortemente inclinate verso la strada stessa, malate e/o essiccate o comunque ritenute pericolose, lungo ambo i bordi per una fascia di almeno metri 6 (sei) dal confine della strada suddetta secondo i limiti previsti dall'art. 60 del R.R. 20 Luglio 2007, n. 5 e s.m.i. sopra indicato;
- La potatura regolare delle siepi e piante radicate sui propri fondi che invadono i confini della proprietà stradale o che provocano restringimento della carreggiata, limitazioni della visibilità e della segnaletica;
- La rimozione immediata dalla sede stradale e dalle sue pertinenze, di alberi, ramaglie e terriccio proveniente dai propri fondi derivante dalle operazioni di cui sopra.

RENDE INOLTRE NOTO

e ricorda agli stessi proprietari, conduttori, possessori, usufruttuari, curatori e detentori a qualunque titolo, di boschi e terreni siti lungo la strada comunale Agro Silvo Pastorale denominata del Monago – Strada Piana, di provvedere alla costante e periodica manutenzione dei propri fondi attraverso:

- Il taglio dei rami e delle piante sporgenti sul ciglio stradale;
- Il taglio delle alberature che protendono oltre il ciglio stradale, che limitano la visibilità e che creano impedimento alla normale circolazione veicolare e pedonale;
- La potatura delle siepi, arbusti, cespugli e simili che si protendono oltre il confine delle strade citate, che pregiudichino la circolazione viaria e la visibilità;
- Il rispetto delle distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora.

Si precisa che le operazioni di taglio dovranno attenersi alle seguenti modalità:

- Dovrà essere effettuata opportuna Denuncia di taglio presso l'Ente competente (Comunità Montana del Piambello);
- Dovranno essere adottate tutte le precauzioni e gli accorgimenti atti ad evitare qualsiasi danneggiamento, pericolo e/o limitazione della sicurezza e della corretta fruibilità della viabilità, confinante con i loro fondi;
- Il taglio delle piante dovrà esser eseguito a regola d'arte così come previsto dal Regolamento Regionale Forestale 20 Luglio 2007, n. 5 e s.m.i.;
- Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere presi tempestivi e diretti contatti con l'Ufficio

Tecnico, per accertare la tempistica di esecuzione dei lavori e per poter predisporre eventuale ordinanza di chiusura della Strada;

- In ogni caso le operazioni di allestimento ed esbosco del materiale legnoso devono concludersi entro trenta giorni dai termini delle operazioni di taglio come indicato all'art 21 del Regolamento Regionale Forestale 20 Luglio 2007, n. 5 e s.m.i.

Si richiamano espressamente gli articoli 22 e 54 del R.R. 20 Luglio 2007, n. 5 e s.m.i.

Infine,

AVVERTE

- ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i., avverso il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini decorrenti dalla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune, della presente.
- Che trascorso infruttuosamente il termine sopra detto ed in ogni situazione in cui la pubblica autorità ravvisi una situazione di potenziale pericolo alla viabilità pubblica, anche ai fini della sicurezza e prevenzione antincendio, determinata dall'inosservanza delle prescrizioni di cui al presente provvedimento, le operazioni sopra elencate saranno eseguite d'ufficio da parte dell'Amministrazione Comunale. L'Amministrazione si riserva la facoltà di porre a carico degli inadempienti le spese sostenute ed anticipate e rimosse nelle forme di legge, senza pregiudizio di eventuali azioni penali e fermo restando le responsabilità civile e penali degli inottemperanti;
- Il legname di risulta dalle suddette operazioni sarà trattenuto dall'Amministrazione Comunale a copertura parziale dei costi, e i proprietari dei fondi non potranno accampare alcun diritto su di esso;
- Che nelle operazioni di taglio e/o potatura di che trattasi dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di evitare ogni possibile pericolo alla circolazione veicolare;
- Che l'inosservanza della presente ordinanza comporterà, fatte salve le norme penali, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente;

DISPONE

Che, il presente provvedimento venga affisso all'Albo online e sulla homepage del Sito web Istituzionale dell'Ente all'indirizzo www.comune.induno.olona.va.it ;

Che, altresì il presente provvedimento venga trasmesso, per quanto di competenza a:

- Comunità Montana del Piambello;
- Gruppo Carabinieri Forestali territorialmente competente;
- Comando di Polizia Locale;
- Alla Soprintendenza ai Monumenti di Milano.

Lì, 02/01/2025

IL VICESINDACO
BRENNIA ANDREA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)